

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 219/A

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIANI - SCHIRRU - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - GIAGONI -
PIRAS

il 28 ottobre 2020

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di valorizzare la filiera produttiva del latte d'asina sardo, disciplinando e sostenendo la sua produzione.

La produzione del latte d'asina rappresenta un'importante opportunità di crescita per il settore agroalimentare dell'Isola, anche al fine di diversificare le produzioni del nostro territorio, soprattutto se sono certificate con metodi biologici.

Con la presente proposta di legge si vuole riscoprire la centralità del latte d'asina garantendo sicurezza alimentare e ambientale per i cittadini. La riscoperta del latte d'asina si propone, infatti, come una nuova sfida economica per il mondo agricolo da una parte e per i consumatori dall'altra. Inoltre, per i bambini che hanno intolleranze o allergie al latte vaccino e per quelli che non possono essere allattati al seno, il latte d'asina rappresenta una valida alternativa, avendo caratteristiche simili a quello materno.

Oltre all'utilizzo per i bambini, il latte d'asina è indicato per le persone debilitate o anziane, che grazie alle sostanze presenti nella composizione del latte traggono benefici per l'assorbimento intestinale del calcio, garantendo un giusto equilibrio fisico.

La presente proposta di legge si compone di 13 articoli e definisce importanti prescrizioni sulla produzione di latte crudo d'asina, i requisiti sanitari, prescrizioni sulla vendita di latte crudo d'asina e la vigilanza sul benessere animale; la Regione, infatti, tutela la razza asinina e vigila affinché alle asine da latte sia garantito un adeguato benessere animale prevedendo, laddove fosse necessario, il reinserimento dell'asina in programmi di interesse sociale quali l'onoterapia e l'onodidattica.

È inoltre prevista la costituzione dell'Osservatorio permanente sul latte d'asina con il compito di:

- a) monitorare la produzione e la commercializzazione del latte d'asina sardo;
- b) organizzare incontri con i soggetti della filiera del latte d'asina sardo, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera;
- c) promuovere studi e ricerche atti a migliorare e rafforzare la filiera produttiva regionale e a migliorare le tecniche di gestione di allevamento tutelando il benessere animale.

L'Amministrazione regionale ha, anche, il compito di promuovere l'innovazione della filiera produttiva del latte d'asina e l'uso di moderne tecnologie, oltreché favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del latte d'asina.

Infine, sono demandate alla Giunta regionale, le direttive di attuazione che definiscono, in aggiunta a quanto disciplinato dalla presente legge, le prescrizioni specifiche sull'igiene della mungitura, sulla raccolta e sulla manipolazione del latte crudo; le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende; le prescrizioni per la vendita su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione; le prescrizioni su autocontrollo aziendale; le prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti; le prescrizioni sulle pratiche di allevamento brado e semibrado, che permetteranno non solo di garantire il benessere animale, ma anche la cura e la manutenzione delle aree boschive ove gli asini transitano e pascolano, che assumono particolare rilevanza soprattutto per la prevenzione degli incendi.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI - SATTA Giovanni Antonio - SECHI - LAI, Osservatore - MURA, Osservatore - SOLINAS Alessandro, Osservatore

Relazione di maggioranza

On. Maieli

pervenuta il 23 febbraio 2022

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di valorizzare la filiera produttiva del latte d'asina prodotto in Sardegna, disciplinando e sostenendo la sua produzione.

La produzione del latte d'asina rappresenta, infatti, un'importante opportunità di crescita per il settore agroalimentare dell'Isola, anche al fine di diversificare le produzioni del territorio.

L'utilizzo del latte d'asina è consigliato per i bambini che hanno intolleranze o allergie al latte vaccino e per quelli che non possono essere allattati al seno, in quanto il latte d'asina rappresenta una valida alternativa a quello materno.

Oltre all'utilizzo per i bambini, il latte d'asina è indicato per le persone debilitate o anziane, che grazie alle sostanze presenti nella composizione del latte ne traggono benefici per l'assorbimento intestinale del calcio.

La proposta di legge definisce importanti prescrizioni sulla produzione di latte crudo d'asina, i requisiti sanitari, le prescrizioni sulla vendita e la vigilanza sul benessere animale.

In particolare, l'articolo 3 individua i requisiti sanitari che devono essere posseduti dai capi adibiti alla produzione di latte crudo destinato al consumo umano e l'articolo 4 disciplina le modalità di vendita, ponendo l'accento sulla necessità di evitare qualunque rischio di contaminazione con latte di altre specie.

Con l'articolo 9 l'Amministrazione regionale assume il compito di favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del latte d'asina nonché di promuovere l'innovazione della filiera produttiva del latte d'asina e l'uso di moderne tecnologie.

L'articolo 10 prevede la possibilità di attivare un apposito regime di aiuti a favore del comparto.

L'articolo 11 demanda, infine, alla Giunta regionale l'adozione delle direttive di attuazione che definiscono, in aggiunta a quanto già disciplinato:

- le prescrizioni specifiche sull'igiene della mungitura e sulla raccolta e sulla manipolazione del latte crudo;
- le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende;
- le prescrizioni per la vendita su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione;

- le prescrizioni sull'autocontrollo aziendale;
- le prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti;
- le prescrizioni sulle pratiche di allevamento brado e semibrado.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 23 settembre 2021, nel corso della quale la proposta è stata illustrata dal primo firmatario e sono stati auditi l'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria. I soggetti auditi hanno espresso il proprio apprezzamento per il contenuto del testo, affermando di condividerne l'impostazione, pur evidenziando l'opportunità di apportare alcuni limitati correttivi.

Nella successiva seduta del 14 dicembre 2021 la Commissione ha proceduto all'approvazione dei singoli articoli e ha sospeso l'approvazione finale del progetto di legge, ai fini dell'acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del regolamento interno.

Infine, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2022, la Commissione, preso atto del decorso del termine di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno per l'espressione del parere della Terza Commissione, ha provveduto all'approvazione finale della proposta di legge, nominando quale relatore di maggioranza il Presidente della Commissione, On. Piero Maieli.

Parere della Terza Commissione

non pervenuto

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione disciplina e sostiene la produzione del latte d'asina sardo al fine di valorizzare la filiera produttiva in Sardegna.

2. Ai fini della presente legge si intende per "latte d'asina" un prodotto derivante esclusivamente dalla mungitura di asine allevate in Sardegna nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.

Art. 2

Identificazione delle asine da latte e trattamenti farmacologici

1. Tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi gli equidi sono registrate nella sezione della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 [Art. 13. Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262]).

2. Le asine allevate per la produzione di latte sono riconosciute come "Equide DPA (destinato alla produzione di alimenti per consumo umano)" e per l'utilizzo di trattamenti farmacologici si applica l'articolo 11 "Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti" del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari).

3. Il latte proveniente da asine sottoposte a trattamento farmacologico non è destinato al consumo umano.

4. La presenza di sostanze antibatteriche esogene nel latte d'asina è verificata mediante

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

1. La Regione disciplina e sostiene la produzione del latte d'asina al fine di valorizzare la filiera produttiva in Sardegna.

Art. 2

Identificazione delle asine da latte e trattamenti farmacologici

(identico)

metodiche ad elevata sensibilità, quali ad esempio HPLC. Sono esclusi i test di screening basati su metodo microbiologico impiegati per il latte di altre specie.

Art. 3

Produzione di latte crudo d'asina e requisiti sanitari

1. I capi adibiti alla produzione di latte crudo d'asina devono possedere i requisiti sanitari previsti dall'allegato III, Sezione IX, capitolo I, parte I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Il latte crudo deve provenire da asine:

- a) che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affette da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affette da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) alle quali non sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono state oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per le quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

3. Le aziende di produzione che intendono intraprendere la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono attenersi alle prescrizioni sanitarie dettate dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 3

Produzione di latte crudo d'asina e requisiti sanitari

(identico)

Art. 4

Prescrizioni relative alla vendita di latte crudo d'asina

1. È consentita la vendita diretta di tutto il quantitativo giornaliero di latte crudo d'asina prodotto, fatte salve eventuali valutazioni da parte degli organi ufficiali competenti per territorio.

2. L'azienda che effettua la vendita di latte d'asina direttamente al consumatore finale mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare la contaminazione del latte di asina prodotto, con latte o proteine del latte di altre specie a rischio di allergicità.

3. Nell'azienda di produzione non devono essere presenti animali di allevamento destinati alla produzione di latte di specie diversa, in particolare bovini od ovicaprini.

4. Il personale addetto alla mungitura e alla manipolazione del latte, o comunque destinato a venire in contatto diretto o indiretto con l'alimento, non deve avere avuto contatti recenti con latte di animali di altre specie.

Art. 5

Produzione e vendita di latte d'asina pastorizzato

1. Al processo di pastorizzazione del latte d'asina si applicano le disposizioni dell'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La vendita del latte d'asina pastorizzato è disciplinata dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 11.

Art. 6

Vigilanza sul benessere animale

1. La Regione tutela la razza asinina e vigila affinché alle asine da latte sia garantito un adeguato benessere animale.

Art. 4

Prescrizioni relative alla vendita di latte crudo d'asina

1. È consentita la vendita diretta di tutto il quantitativo giornaliero di latte crudo d'asina prodotto, fatte salve eventuali valutazioni da parte degli organi ufficiali competenti per territorio.

2. L'azienda che effettua la vendita di latte d'asina direttamente al consumatore finale mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare la contaminazione del latte di asina prodotto, con latte o proteine del latte di altre specie a rischio di allergicità.

Art. 5

Produzione e vendita di latte d'asina pastorizzato

(identico)

Art. 6

Vigilanza sul benessere animale

(soppresso)

2. La Giunta regionale definisce con le direttive di attuazione di cui all'articolo 11 le modalità relative al benessere animale, prevenendo, laddove fosse necessario, il reinserimento dell'asina in programmi di interesse sociale quali l'onoterapia e l'onodidattica.

Art. 7

Consorzi produttori del latte d'asina sardo

1. Gli allevatori di asini o coloro che intendono avviare l'attività di allevamento possono costituire consorzi volontari con l'obiettivo della salvaguardia delle razze asinine sarde, della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, e del reinserimento dell'asino in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale ed economico di cui all'articolo 6.

Art. 8

Osservatorio permanente sul latte d'asina

1. Presso l'Assessorato competente è istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina sardo con il compito di:

- a) monitorare la produzione e la commercializzazione del latte d'asina sardo;
- b) organizzare incontri con i soggetti della filiera del latte d'asina sardo, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera;
- c) promuovere studi e ricerche atti a migliorare e rafforzare la filiera produttiva regionale e a migliorare le tecniche di gestione di allevamento tutelando il benessere animale.

2. L'Osservatorio permanente sul latte d'asina sardo è composto:

- a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;
- b) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo rappresentante;
- c) da un rappresentante dei soggetti rappresen-

Art. 7

Consorzi produttori del latte d'asina

1. Gli allevatori di asini o coloro che intendono avviare l'attività di allevamento possono costituire consorzi volontari con l'obiettivo della salvaguardia delle razze asinine sarde, della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, e del reinserimento dell'asino in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale ed economico.

Art. 8

Osservatorio permanente sul latte d'asina

(soppresso)

tativi della filiera produttiva e dei consumatori;

- d) da un esperto che rappresenta gli enti di ricerca e le università.

3. I componenti dell'Osservatorio permanente sul latte d'asina sardo sono nominati per cinque anni con decreto dell'Assessore competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 9

Promozione e innovazione

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di allevatori dell'asino sardo maggiormente rappresentative, sostiene la promozione del latte d'asina sardo al fine di favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del latte d'asina.

2. La Regione favorisce l'innovazione della filiera produttiva del latte d'asina e l'uso di moderne tecnologie anche per l'utilizzo di processi di liofilizzazione (freeze-dried);

3. All'attuazione del presente articolo la Regione provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 10

Contributi

1. La Regione può erogare contributi ulteriori rispetto ai finanziamenti europei e statali al fine di valorizzare la filiera produttiva del latte d'asina in Sardegna.

Art. 9

Promozione e innovazione

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di allevatori di asini maggiormente rappresentative e con le associazioni agricole di categoria, sostiene la promozione del latte d'asina prodotto in Sardegna al fine di favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del latte d'asina.

2. La Regione favorisce l'innovazione della filiera produttiva del latte d'asina e l'uso di moderne tecnologie anche per l'utilizzo di processi di liofilizzazione (freeze-dried).

Art. 10

Incentivazione alla produzione locale di latte d'asina per il consumo umano

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva regionale del latte d'asina destinato al consumo umano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi aiuti a favore degli imprenditori agricoli del settore operanti in Sardegna e ai consorzi di produttori di cui all'articolo 7.

2. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

competente in materia di agricoltura.

3. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti di esenzioni dell'Unione europea, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di allevatori dell'asino sardo maggiormente rappresentative, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di attuazione in cui definisce, in aggiunta a quanto disciplinato dalla presente legge:

- a) ulteriori prescrizioni igienico-sanitarie relative alle aziende e alle asine da latte;
- b) prescrizioni relative al benessere degli animali in tutte le fasi di vita, comprese le pratiche di allevamento brado e semi-brado, e alle attività di controllo da parte degli organi ufficiali competenti;
- c) prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;
- d) prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende;
- e) adeguamento, anche per la vendita del latte crudo d'asina, delle procedure e modalità sul territorio regionale, a quanto previsto dall'Intesa - sancita il 25 gennaio 2007 - tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta del latte crudo per l'alimentazione umana, apportando, se necessario, modifiche o integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali;
- f) prescrizioni per la vendita su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione, nel caso in cui la vendita del latte crudo al consumatore finale da parte di aziende agricole produttrici sia effettuata anche in strutture ad essa collegata ad esempio chioschi o postazioni fisse allestite presso fiere o mercati agricoli e zootecnici;

Art. 11

Direttive di attuazione

(identico)

- g) prescrizioni relative alla idoneità del latte crudo d'asina alla vendita, con particolare riferimento ai controlli su brucellosi e i principali agenti batterici responsabili di tossinfezioni alimentari (escherichia coli 0157; campylobacter termo tolleranti; salmonella spp; listeria monocytogenes; staphylococcus aureus, aflatossine);
- h) prescrizioni relative alla vendita del latte d'asina pastorizzato;
- i) prescrizioni relative all'igiene del personale;
- j) autocontrollo aziendale;
- k) prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti;
- l) prescrizioni relative alle "Informazioni per il consumatore", con particolare riferimento alla denominazione di vendita, alla ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda, alla data di mungitura, alle modalità di conservazione e precauzioni d'uso, alla data di scadenza.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 12

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità in conto alla missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 13

Entrata in vigore

(identico)